



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c.a.p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

COPIA

DELIBERAZIONE N. 25

Codice Ente 10123

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 18:05, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

NORIS NICOLETTA	P	SIGNORELLI ADRIANO	A
GREGIS SIMONA	P	SIGNORELLI MARIO	P
VISCARDI OLISSE	P	CARRA NATALINO	P
FINAZZI OSVALDO	P	DE VECCHI MASSIMILIANO	P
BELOTTI PIETRO	P	BORALI DAVIDE	A
MEZZERA CINZIA FELICITA	P	BRIGNOLI MARIO ANTONIO	A
CHIODINI MATTEO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza la Signora NORIS NICOLETTA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Sig. BIGNONE DOTT. ALBERTO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c.a.p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

PARERI

Il sottoscritto dott. COSIMO CAPUTO, nella sua qualità di responsabile del Settore TECNICO del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell'art. 3 – lett. b) – comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Addì, 11/05/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to Dott. Cosimo Caputo

La sottoscritta Lancini dott.ssa Cristina, nella sua qualità di responsabile del Settore FINANZIARIO del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell'art. 3 – lett. b) – comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, attesta che la presente proposta di deliberazione necessita dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, poiché l'intervento comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Addì, 12/05/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to Lancini dott.ssa Cristina



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 3, comma 133 della legge 662/1996 recante delega al governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

VISTO il D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 che detta disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in attuazione delle disposizioni di cui al succitato articolo 3 della legge 662/1996;

VISTO il D. Lgs. 18/12/1997 n. 473 ove, al capo IV, articoli 11,12,13 e 14, si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

VISTO il D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 ove, al titolo II, artt. 13 e 15, si disciplinano le sanzioni in materia di riscossione dei tributi, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

VISTO l'art. 10 della legge 212/2000 avente ad oggetto "*Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente*", il quale prevede che non possano essere irrogate sanzioni ove il contribuente sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;

VISTO l'articolo 6, comma 5bis del D.Lgs. 472/1997, come introdotto dall'articolo 7 D. Lgs. 32/2001, il quale ha disposto che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione delle base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;

VISTO il D. Lgs. 24/09/2015 n. 158, con cui, in attuazione dei principi dettati dall'art. 8, comma 1, della Legge 11.3.2014 n. 23, sono state introdotte numerose modifiche al sistema sanzionatorio tributario, con particolare riferimento, per quanto riguarda i tributi locali, alle sanzioni applicabili in caso di tardivo pagamento;

CONSIDERATO che la normativa sopra richiamata individua le sanzioni applicabili all'interno di un minimo e di un massimo stabiliti dalle singole norme sanzionatorie;

RITENUTO quindi opportuno, pur nel rispetto del principio di soggettività della sanzione di cui all'articolo 7 D.Lgs. 472/1997, stabilire dei criteri di massima che potranno essere seguiti dal funzionario responsabile del tributo per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, e di dettare allo stesso modo i criteri per la determinazione delle sanzioni concretamente applicabili nelle ipotesi di violazione continuata e di recidiva, come previsti dagli articoli 12 e 7 del D.Lgs. 472/1997;



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c.a.p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

VISTA altresì la sentenza della Corte di Cassazione del 26/6/2008 – 16 gennaio 2009 n. 932 con cui sono stati stabiliti i criteri applicativi delle violazioni per omissioni dichiarative e di denuncia ai fini ICI, applicabili peraltro per analogia anche agli altri tributi locali, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 25/3/2014 n. 6950;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri la cui registrazione è avvenuta su supporto informatico, agli atti della segreteria comunale;

UDITA la dichiarazione di voto del gruppo consiliare "Grumello Democratica" che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri del responsabile del Settore Tecnico e del responsabile del settore Finanziario, rilasciati sulla proposta di deliberazione, a norma dell'art. 3 – lett. b) – comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, inseriti nell'atto;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Carra e DeVecchi) ed astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti;


DELIBERA

- 1) di approvare interamente le premesse;
- 2) di approvare il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) con separata votazione, con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari e n. 0 astenuti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
f.to NORIS NICOLETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to BIGNONE DOTT. ALBERTO

*Allegato al Verbale
CC del 18/05/2016*



Grumello del Monte, 18 maggio 2016

Alla cortese attenzione di:
Presidente Consiglio Comunale

OGGETTO: Dichiarazione di voto sulla proposta di delibera n° 28 del CC del 18/05/2016: esame ed approvazione per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Con la delibera n. 28 della seduta odierna del consiglio comunale, sulla spinta del decreto legislativo n. 158 del 2015 in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario, anche il nostro ente si dota di un regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative già in uso presso altre amministrazioni.

Il proposito del presente regolamento ci pare sia rivolto, innanzitutto, a definire le fattispecie delle violazioni in materia tributaria e a determinare, in particolare, l'entità delle sanzioni, a parziale compensazione del principio di soggettività della sanzione previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 472/1997, che permette appunto, entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla legge, la definizione dell'entità della sanzione stessa.

Questo regolamento viene pertanto affidato ai funzionari responsabili dei vari tributi come guida all'espletamento delle proprie funzioni, limitandone i margini di discrezionalità residui e uniformandone la condotta.

Come espresso anche in occasione della discussione della proposta di delibera "Esame ed approvazione regolamento sugli strumenti deflattivi del conflitto" riteniamo che ogni iniziativa volta al riequilibrio del rapporto fisco-contribuente e alla eliminazione di ogni discrezionalità ed incertezza favorisca l'instaurarsi di una visione del fisco moderna e civile: definire con precisione quando e quanto il contribuente è tenuto a pagare una sanzione tributaria o amministrativa, crediamo sia un'operazione funzionale a tale processo.

Tuttavia, esprimeremo il nostro voto contrario all'approvazione, per le stesse ragioni addotte in occasione della precedente delibera, ovvero per l'assenza di un processo condiviso e consapevole di revisione dei regolamenti da parte dell'intero consiglio.

I consiglieri di Grumello Democratica
Natale Carra
Massimiliano De Vecchi

Natale Carra
Massimiliano De Vecchi



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ²⁵ del 18/05/16

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali nel Comune di Grumello del Monte, nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni.

Art. 2 – Funzionario responsabile

1. Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).

Art. 3 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

1. L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nonché l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e deve indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale avanti al quale è possibile ricorrere.
2. L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato.

TITOLO I

CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Art. 4 – Violazioni non sanzionabili

1. Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:
 - il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
 - il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
 - la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
 - la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;
 - i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini I.C.I./IMU, ove prevista negli anni precedenti, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile.

Art. 5 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

1. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo dell'importo irrogato/contestato dal Comune nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, ovvero ad un terzo del minimo edittale in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione, ove relativo a violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.
2. Per tutte le violazioni commesse precedentemente a tale data, continua ad applicarsi la riduzione ad un quarto dell'importo irrogato/contestato dal Comune, nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, sulla base del principio di legalità dettato dall'art. 3, comma 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
3. La sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

Art. 6 – Principio di legalità

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 3, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, in ossequio al principio di *favor rei*, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che di fatto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 472/1997 (cd. *principio di legalità*) e dell'art. 3 L. 212/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie, ove peggiorative per il contribuente, si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.

Art. 7 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali.

I.C.I.

Violazioni

- a) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- f) presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- i) omesso accatastamento dell'immobile a seguito di apposito sollecito da parte del Comune.

Sanzioni

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- b) 125% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- c) 175% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- e) 75% della maggiore imposta dovuta;
- f) € 51;
- g) € 100;
- h) € 200;
- i) € 258 e comunque l'importo massimo previsto dall'art. 14 comma 3 D.Lgs. 504/1992.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, rimane dovuta ed autonomamente sanzionabile la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

IMU/TASI

Violazioni

- a) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo ad un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo ad un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- j) presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- k) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- l) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- m) omesso accatastamento dell'immobile a seguito di apposito sollecito da parte del Comune.

Sanzioni

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di € 50;
- b) 125% del tributo dovuto con un minimo di € 50;
- c) 175% del tributo dovuto con un minimo di € 50;
- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di € 50;
- e) 75% della maggiore imposta dovuta;
- j) € 50;
- k) € 100;
- l) € 200;
- m) € 258 e comunque l'importo massimo previsto dall'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992.

La sanzione per omessa/infedele dichiarazione ai fini IMU e TASI non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata in relazione ad una delle due imposte, con indicazione di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo dovuto in relazione ad entrambe le imposte.

La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta altresì applicabile in tutte le ipotesi in cui non siano state dichiarate variazioni e/o cessazioni relative ad immobili che siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio.

Rimane invece autonomamente sanzionabile la presentazione della dichiarazione in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

TIA/TARI/TARES

Violazioni

- a) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa, ovvero presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- f) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- g) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

- a) 100% della tassa dovuta con un minimo di € 50;
- b) 125% della tassa dovuta con un minimo di € 50;
- c) 175% della tassa dovuta con un minimo di € 50;
- d) 200% della tassa dovuta con un minimo di € 50;
- e) 75% della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 50;
- f) € 100;
- g) € 200.

T.O.S.A.P./
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI/C.I.M.P.

Violazioni

- a) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti,
- d) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele incidente sull'ammontare della tassa o del canone;
- f) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele non incidente sull'ammontare della tassa o del canone, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

- a) 100% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- b) 125% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- c) 175% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- d) 200% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- e) 75% della maggiore tassa o canone dovuto;
- f) € 51;
- g) € 100;
- h) € 200.

Art. 8 – Omissioni dichiarative

1. L'omessa indicazione, nella dichiarazione o nella denuncia, anche di un solo cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione (o denuncia) dello stesso

cespite ed è punibile a titolo di *«omessa presentazione della dichiarazione o denuncia»* e non invece a titolo di *«dichiarazione o denuncia infedele»*.

Art. 9 – Violazioni continuate

1. L'obbligo di dichiarare o denunciare il possesso o la variazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione non cessa allo scadere del termine fissato dal Legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata in modo corretto e determina, per ciascun anno di imposta, una violazione autonomamente punibile.
2. Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, prevedendo l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene che tale disposizione non sia applicabile ai tributi locali, se non in sede di accertamento con adesione o di altro istituto di definizione agevolata del contenzioso, a fronte di specifica richiesta del contribuente.

Art. 10 – Recidiva

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui, in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni), la sanzione da irrogarsi può essere aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione può essere aumentata in misura non inferiore alla metà.

Art. 11 – Riduzione della sanzione sproporzionata

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/1997, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio dell'intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento, che verrà a costituire quindi la misura massima della sanzione irrogabile.

Art. 13 – Sanzioni per omesso/tardivo versamento

1. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari all'1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza.
2. La nuova modalità di determinazione della sanzione per tardivo versamento si applica a tutte le violazioni ancora accertabili, sulla base del principio di legalità dettato dall'art. 3, comma 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
3. In tutte le ipotesi di omesso versamento di un tributo, si renderà comunque applicabile la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 15% dell'importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento e del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento.
4. Tutte le sanzioni irrogate per omesso/parziale/tardivo versamento non sono riducibili in caso di adesione del contribuente.
5. La sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento si applica anche nell'ipotesi di indebita compensazione, ove la stessa sia stata effettuata facendo valere un credito d'imposta esistente in misura superiore a quella effettivamente spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

TITOLO II NORME FINALI

Art. 14 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 16 – Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore secondo le decorrenze previste dall'articolo 53, comma 16 della Legge 388/2000.



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c.a.p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata all'albo on line il giorno 07/06/2016 e ci rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, sino al giorno 22/06/2016.

Addì, 07/06/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to BIGNONE DOTT. ALBERTO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente deliberazione viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Addì, 07/06/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to BIGNONE DOTT. ALBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo on line senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
BIGNONE DOTT. ALBERTO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 07/06/2016

L'Istruttore direttivo
Gabriella Sala



